



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 7 DEL 9 AGOSTO 2022

Decreto “AIUTI BIS” 2022 D.L. n. 115 del 9 Agosto 2022

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “AIUTI BIS”

Il decreto interviene in numerosi ambiti, di seguito le principali misure previste.

Art. 1 Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

Per il **quarto trimestre dell'anno 2022**

1. **le agevolazioni** relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica **riconosciute**
 - a. ai clienti domestici economicamente svantaggiati
 - b. ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute¹,
2. **e la compensazione per la fornitura di gas naturale**² ,

riconosciute sulla base del valore ISEE, **sono rideterminate dall'ARERA** (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) **con l'obiettivo di contenere la variazione**, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati.

Art. 2: Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale

L'articolo 2 prevede un ampliamento della tutela economica contro l'attuale rincaro dei prezzi per l'energia, rivolta ai soggetti più disagiati. In particolare, **viene definita³ la platea di clienti “vulnerabili”** per i quali sono garantite specifiche tutele da parte della autorità di regolazione dell'energia ARERA. Nella platea tutelata rientrano i soggetti con uno dei seguenti requisiti:

- a) che si trovano in **condizioni economicamente svantaggiate**⁴;
- b) che rientrano tra i **soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**;

¹ di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008

² di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

³ modificando l'art 22 del d.lgs 164 2000 (sulla liberalizzazione del mercato del gas)

⁴ ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124



- c) **le cui utenze sono ubicate nelle isole minori** non interconnesse;
- d) **le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;**
- e) **di età superiore ai 75 anni.**

A queste categorie, **dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura** di ultima istanza **devono garantire la fornitura di gas naturale a un prezzo** che rifletta:

- ◆ il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso,
- ◆ i costi efficienti del servizio di commercializzazione e
- ◆ le condizioni contrattuali e di qualità del servizio,

così come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.

Art. 3 Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

L'articolo 3 prevede **che fino al 30 aprile 2023** sia **sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che** consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di **modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto** relative alla definizione del prezzo ancorchè sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data **sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022** (data di entrata in vigore della legge) salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate

Art. 4 Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede

- ◆ **ad annullare**, per il quarto trimestre 2022, **le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione**, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
- ◆ **ad annullare**, per il quarto trimestre 2022, **le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW**, anche **connesse in media e alta/altissima tensione** o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Art. 5 Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022

L'articolo 5 contiene misure in merito alla riduzione dell'IVA e degli oneri generali del settore del gas per il quarto trimestre 2022. Ecco cosa è previsto:

- ◆ in deroga a quanto previsto dal Testo Unico IVA (Dpr 633/72), le **somministrazioni di gas**



metano usato per combustione **per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%**. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

- ◆ tali disposizioni si applicano anche alle **somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia⁵ contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.**

Inoltre, al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) **mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.**

Art. 6 Contributo straordinario, sotto forma del credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

All'articolo 6 è disciplinato il **contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**. Vediamo come funziona.

CREDITO IMPRESE ENERGIVORE	Alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica , calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 . Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse auto-consumata nel terzo trimestre 2022. ⁶
CREDITO IMPRESE	Alle imprese a forte consumo di gas naturale⁷ è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per

⁵ di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

⁶ In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

⁷ E' considerata impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.



GASIVORE	l' acquisto del medesimo gas , consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici , qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
CREDITO IMPRESE DOTATE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETRICA DI POTENZA PARI O SUPERIORE A 16,5 KW	Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW , diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica , effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
CREDITO IMPRESE NON GASIVORE	Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 , per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della fruizione dei contributi, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, **il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo** per il quale spetta il credito d'imposta, **invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento di costo** della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022⁸.

I crediti d'imposta

- ◆ sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione**, entro il 31 dicembre 2022,
- ◆ non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile IRAP
- ◆ non rilevano ai fini del rapporto. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

⁸ L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce il contenuto della predetta comunicazione e le Sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.



produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta inoltre, **sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

- ◆ **senza facoltà di successiva cessione,**
- ◆ Fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia⁹.

I contratti di cessione conclusi in violazione di tali regole sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, **le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità deve essere rilasciato

- ◆ dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- ◆ dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- ◆ e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri.

I crediti d'imposta sono **usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente** e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 7 Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio delle attività agricole e della pesca

Con l'art 7 **alle imprese** esercenti attività agricola e della pesca **è riconosciuto**, per compensare una parte dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, **un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022.

Esso inoltre non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi¹⁰.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi

⁹ ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

¹⁰ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917



costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di trasporto

All'Art. 9 si prevede l'istituzione di un **nuovo fondo con una dotazione di 40 milioni volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici** con il sostegno economico all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario.

Il fondo è destinato al riconoscimento di **contributi per gli incrementi dei costi sostenuti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021.**

La ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti avverrà in misura proporzionale alle domande, e fino a concorrenza del limite massimo di spesa. Le disposizioni si applicano comunque **nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.**

Potranno fare richiesta:

- ◆ **le imprese di trasporto pubblico locale e regionale,**
- ◆ **gli enti affidatari, concessionari della ferrovia circumetnea,**
- ◆ **del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero,**
- ◆ **dei servizi pubblici di navigazione nei laghi e**
- ◆ **degli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.**

I criteri e le modalità operative di riconoscimento e di versamento dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale

All'Art. 12 è prevista una misura di agevolazione fiscale con un nuovo **incremento della soglia di esenzione per i fringe benefits¹¹** ai dipendenti. Inoltre, si aggiunge che **nell'importo complessivo potranno essere compresi bonus aziendali finalizzati al pagamento delle bollette domestiche di acqua, luce e gas.** Più precisamente il testo recita: *"Limitatamente al periodo d'imposta 2022 in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,*

- ◆ *non concorrono a formare il reddito dei lavoratori dipendenti*
- ◆ *il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché*
- ◆ *le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale,*

entro il limite complessivo di euro 600,00." Si ripropone la possibilità per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti **contributi economici mirati**, sulla falsariga del precedente "Bonus

¹¹ Come previsto all'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)



benzina¹²”.

Art. 13 Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità

L'articolo 13 prevede misure a sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità anomala di questa estate. **Entrando nel merito le imprese agricole¹³, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola**, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, **che**

- ◆ **hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022**
- ◆ e che, al verificarsi dell'evento, **non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità**

possono **accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva** di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.

In generale, sono le amministrazioni regionali che dovranno istituire le pratiche, preparare le graduatorie, ed erogare gli aiuti.

Art.20 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

La disposizione prevede un **rafforzamento dell'esonero contributivo** garantito per il 2022 alla fascia di **lavoratori dipendenti con reddito fino a circa 35mila euro lordi annui**, dall'ultima legge di bilancio¹⁴.

In particolare, **l'attuale percentuale di sgravio** dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0.8 % **viene innalzata di 1,2 punti percentuali, portandola:**

- ◆ **al 2% complessivo**
- ◆ **solo per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022 .**



L'esonero va applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.

Il requisito richiesto per accedere al beneficio resta confermato e consiste in una **retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non eccedente l'importo di 2.692 euro al mese**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Art. 21 Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022

L'art 21 prevede:

¹² introdotto dal Decreto Ucraina n. 21-2022

¹³ di cui all'articolo 2135 del codice civile

¹⁴ Art 1 comma 121 Legge 234-2021.



- ◆ per gli assegni pensionistici di importo pari o inferiore a 2,692 euro, l'anticipo al 1° novembre 2022 rispetto al 1° gennaio 2023 del calcolo della rivalutazione con un **incremento del 2%** e si riferisce al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento **per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022**, ivi inclusa la tredicesima mensilità se, spettante. Va sottolineato che questo incremento non sarà rilevante per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito, ovvero non causerà la perdita delle prestazioni aggiuntive
- ◆ per gli assegni superiori all'importo sopracitato sarà comunque riconosciuto fino concorrenza del predetto limite come incrementato dall'indicizzazione ISTAT effettiva (**attualmente pari all'1,9%**) a partire dal 1° novembre 2022.



Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 a partire dal gennaio 2023 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio che non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

Art. 22 Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli artt. 31 e 32 del DL 17 maggio 2022, n. 50

Con l'art 22 l'**indennità una tantum di 200 euro**, esenti IRPEF, viene riconosciuta anche:

- 1. ai collaboratori sportivi**, in parte esclusi dalla formulazione originaria della normativa recata dal decreto-legge 50 2022 in corso di conversione che hanno beneficiato delle indennità una tantum previste nel 2020 e 2021 dalla normativa emergenziale COVID. L'indennità sarà erogata da Sport e Salute SPA
- 2. ai lavoratori dipendenti che – pur percettori di reddito inferiore ai 35mila euro – nei primi 6 mesi dell'anno non hanno beneficiato dell'esonero contributivo** previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi (quali maternità o cassa integrazione) coperti figurativamente dall'INPS. L'indennità è corrisposta nel mese di ottobre 2022 dai datori di lavoro e conguagliato nello stesso mese. previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 31 e all'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.
- 3. dottorandi e assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi** alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e che siano iscritti alla Gestione separata Inoltre, non devono essere pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza e il reddito non deve superare i 35 mila euro per l'anno 2021
- 4. lavoratori in pensione con decorrenza entro il primo luglio di quest'anno.**

Art. 25 Bonus psicologo

Come noto il Decreto Milleproroghe del 30.12.2021, convertito nella Legge n.15/2022 ha istituito un "Bonus psicologico" ovvero un contributo **per sostenere le spese relative a sessioni di**



psicoterapia destinato ai soggetti che hanno risentito in modo patologico delle difficoltà della pandemia COVID 19. Il contributo è parametrato all'ISEE del soggetto richiedente e sarà erogato, **fino a 50,00 euro per ogni seduta e fino all'importo massimo di:**

- ◆ **600,00 euro alle persone con ISEE fino a 15.000 €;**
- ◆ **400,00 euro alle persone con ISEE compreso tra 15.000 € e 30.000 €;**
- ◆ **200,00 euro alle persone con ISEE superiore a 30.000 € e non superiore a 50.000 €.**



Il contributo **non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.**

L'articolo 25 dispone che i fondi a disposizione dell'INPS per l'erogazione del Bonus siano **più che raddoppiati, passando da 10 a 25 milioni di euro per il solo 2022.**

Art. 35 Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di interventi del Ministero dello sviluppo economico per il PNRR

La disposizione interviene **a supporto del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del PNRR.**

Nel dettaglio, si prevede lo stanziamento di

- ◆ **40 milioni di euro per il 2022,**
- ◆ **400 milioni di euro per il 2023,**
- ◆ **12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030**

per il finanziamento di **progetti relativi alle imprese del centro-nord, il cui iter è sospeso per insufficienza di risorse** finanziarie.

La previsione destina il 50% di tali risorse al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati dopo l'entrata in vigore del decreto.

Come previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9.12.2014 le agevolazioni sono concesse nelle forme di

- ◆ finanziamento agevolato,
- ◆ contributo in conto interessi,
- ◆ contributo in conto impianti e
- ◆ contributo diretto alla spesa, anche in combinazione tra di loro.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Dr. Flavio Staffa

